



Venerdì 15/10/2021

Impugnazione rigetto istanza di rimborso e oneri del contribuente

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con l'Ordinanza n. 26089 del 27 settembre 2021 la Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, esprimendosi in tema di contenzioso tributario, ha chiarito che, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente Ãˆ attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale.Ã

<https://www.cortedicassazione.it>